

## **Artisti di strada**

### **Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Verona.**

#### **ART. 1 – OGGETTO**

1 - Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Verona.

#### **ART. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ**

1 - Il Comune promuove lo sviluppo della cultura, la libertà dell'arte e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti artistici, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.

2 - Il Comune riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività, anche quando esercitate in strada, e le considera un momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività.

3 - Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività degli artisti di strada al fine di assicurare che le stesse siano compatibili con le vigenti norme in materia di decoro, sicurezza stradale ed inquinamento acustico.

#### **ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI**

1 - Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti di strada che in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali svolgano arti di strada o rendano espressioni artistiche di strada, come indicato nell'art. 4.

#### **ART. 4 – DEFINIZIONI**

1. Sono considerate "arti di strada" le attività artistiche, performative e creative aventi carattere musicale, teatrale, figurativo, visuale, espressivo ed in ogni ulteriore senso più ampio e libero proprio delle arti, svolte individualmente o in gruppo, con carattere di estemporaneità in spazi aperti al pubblico.

Le attività di cui al presente comma devono essere svolte senza la previsione di un corrispettivo predeterminato e/o di un titolo di accesso per assistervi. Resta consentita la raccolta di offerte libere.

2. A fini esemplificativi e non tassativi, sono considerati artisti di strada: i musicisti, i suonatori, i cantanti, i giocolieri, i danzatori, i burattinai, i saltimbanchi, i madonnari, gli scultori di palloncini, i body artist, i trampolieri, i ballerini e similari, i fachiri, i poeti, i caricaturisti, i figuranti, i mimi, etc...

#### **ART. 5 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento si applica alle attività previste dall'art. 4 svolte da artisti maggiorenni o maggiori di anni sedici, questi ultimi sotto la responsabilità di un maggiorenne che effettui la comunicazione di cui al successivo art. 10.
2. Il presente regolamento non si applica:
  - a) agli artisti di strada che operano in aree e locali privati;
  - b) alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art.68 del T.U.L.P.S.;
  - c) alle attività d'artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico, performativo ed espressivo.
3. Per le diverse attività si fa espresso riferimento ai regolamenti vigenti del Comune.

## ART. 6 - AREE DISPONIBILI

1. Le attività degli artisti di strada sono consentite nelle postazioni, suddivise per circoscrizione, di cui ad apposito provvedimento della Giunta comunale, con indicazione, se necessario, della tipologia di attività consentite o vietate per determinate postazioni e di eventuali orari differenziati per postazione, sempre considerate le esclusioni e le limitazioni riportate nel presente regolamento. Le circoscrizioni possono esprimere indicazioni ed osservazioni, da inviare entro i termini previsti nel regolamento dei consigli di circoscrizione.
2. Per l'esibizione in luoghi privati aperti al pubblico, l'artista di strada deve provvedere ad acquisire l'autorizzazione del proprietario dell'area, che assume solidalmente gli obblighi di cui all'art. 7, comma 5.
3. L'Amministrazione, con provvedimento della Giunta comunale, può individuare ulteriori aree in cui l'attività di "artisti di strada" sia consentita in determinate occasioni o manifestazioni.
4. Le postazioni potranno essere temporaneamente sospese, su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Le postazioni potranno altresì essere sospese dall'Amministrazione comunale per motivi viabilistici o di diversa natura espressamente indicati in apposito provvedimento.
5. L'esercizio dell'attività artistica deve avvenire in modo da non danneggiare la fruizione visiva di panorami o scorci che includano monumenti o edifici di particolare rilievo storico e artistico.

## ART. 7 - MODALITÀ DI OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO ASSEGNATO E DI ESIBIZIONE

1. Le arti di strada vengono esercitate per mezzo di modeste attrezzature mobili, nel rispetto:
  - a) delle norme relative all'inquinamento acustico;
  - b) delle norme in materia di circolazione stradale e pedonale;
  - c) del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;
  - d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.
2. Le attività di cui al comma 1 si svolgono:
  - a) tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;
  - b) sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica o privata;

3. In deroga all'art. 40, lett. C) del regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 220 del 20 marzo 1990 e successive modifiche, e in aggiunta a quanto già previsto dalla vigente regolamentazione comunale in materia di rumore, esclusivamente per quanto disciplinato nel presente regolamento, è consentito l'utilizzo di piccoli impianti di amplificazione alimentati a batteria, in conformità alle direttive eventualmente formulate dall'amministrazione comunale.

Le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non devono risultare eccessive, nel rispetto della quiete pubblica e di tutta la vigente normativa di riferimento anche in materia di sicurezza. È vietato l'utilizzo di gruppi elettrogeni.

4. Le attività degli artisti di strada devono essere realizzate nel rispetto del decoro urbano, della quiete e della sicurezza pubblica.

5. Gli artisti di strada devono lasciare il luogo della propria esibizione sempre in condizioni di igiene, decoro e pulizia; in particolare, al termine dell'esibizione, ciascun artista dovrà verificare che la pavimentazione sia pulita e non sia resa scivolosa.

#### ART.8 – ORARI E DURATA DELLE ESIBIZIONI

1. Le attività artistiche disciplinate dal presente regolamento sono concesse all'interno dei seguenti orari:

- tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00;
- per i madonnari tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00.

2. Le attività degli artisti di strada non devono durare più di 2 (due) ore nella stessa postazione, ad eccezione dei madonnari ove la durata può arrivare a 12 (dodici) ore. In caso di attività artistiche che comportino emissioni rumorose, a titolo esemplificativo cantanti, musicisti, suonatori, dovrà essere effettuata una pausa di quindici minuti ogni quarantacinque minuti di esibizione.

3. Ogni artista può esibirsi per un massimo di:

- a) 5 (cinque) volte sulla singola postazione nel corso dello stesso mese;
- b) 15 (quindici) volte nel corso dello stesso mese.

4. Ulteriori limitazioni al numero massimo di esibizioni ed alla dislocazione e turnazione delle stesse negli appositi spazi individuati su tutta la superficie comunale potranno essere successivamente disposte con apposita deliberazione della Giunta comunale.

#### ART. 9 – ESENZIONE DAL CANONE UNICO PATRIMONIALE.

Le espressioni artistiche di strada di cui all'art. 4 sono esentate dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale.

#### ART. 10 – COMUNICAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA POSTAZIONE

1. Per poter svolgere le attività esplicitate nell'art. 4, gli artisti richiedenti devono prenotare spazi ed orari di esibizione con una comunicazione, mediante le modalità e le tempistiche indicate dagli uffici del settore competente, individuato dalla Giunta comunale.

A seguito della comunicazione, salvo diverso avviso dell'ufficio competente, l'artista richiedente potrà esibirsi nello spazio richiesto.

1 – bis. La comunicazione di cui al precedente comma è effettuabile solamente da persone maggiorenni.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, l'artista richiedente dovrà dichiarare:

- a) i propri dati personali, specificando se si esibisce come artista singolo o in gruppo;
- b) la tipologia e le modalità di esecuzione della propria attività artistica;
- c) di non aver riportato condanne penali, né di trovarsi in qualsiasi altra situazione che impedisca l'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente (artt. 11 e 92 del R.D. n° 773 del 18.06.1931);
- d) di aver preso visione del vigente Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Verona;
- e) di non essere stato sottoposto, all'atto della richiesta, a misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- f) di non essere stato sottoposto negli ultimi 6 (sei) mesi alla misura del Daspo Urbano, di cui al D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge dalla L. 18 aprile 2017 n. 48, e successive modifiche.

2 – bis. La comunicazione può essere effettuata anche per conto di un artista minorenni, purché ultrasedicenne, da parte di una persona maggiorenne che comunica i dati di cui al precedente comma per sé e per il minorenni, si assume integralmente la responsabilità per l'esibizione e che deve essere presente durante la stessa.

In caso di esibizione di gruppo, il richiedente si assume integralmente la responsabilità dell'esibizione anche per i componenti minorenni ed ultrasedicenni del gruppo eventualmente presenti.

3. L'Amministrazione effettua controlli sulle comunicazioni, per verificare la veridicità delle stesse, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

4. Le prenotazioni di spazi ed orari sono possibili solamente per il mese in cui viene presentata la comunicazione e per il mese immediatamente successivo.

5. La comunicazione effettuata dall'artista richiedente deve essere esibita su richiesta del personale della Polizia Locale e degli altri organi preposti al controllo.

6. Nel caso di accertata assenza dell'artista di strada nello spazio e negli orari assegnati i soggetti competenti al controllo provvederanno ad annotare la circostanza. Nel caso in cui l'assenza dovesse verificarsi per due giorni anche non consecutivi di assegnazione della postazione, senza alcuna segnalazione da parte dell'artista che ha effettuato la comunicazione, questi non potrà effettuare nuove prenotazioni per il periodo di un mese dalla contestazione da parte del competente ufficio.

## ART. 11 – OBBLIGHI E DIVIETI

È fatto divieto di:

1. svolgere attività che possano comportare una situazione di pericolo o danno per le persone, anche in relazione alle condizioni meteorologiche ed ambientali, nonché al luogo in cui esse si svolgono, da valutarsi in relazione al caso concreto da parte del Comune;
2. effettuare spettacoli con l'utilizzo di animali e di fiamme libere;
3. veicolare messaggi o promozioni pubblicitarie, con esclusione di eventuali messaggi di supporto ad iniziative Pubblicità Progresso;

4. collocare sul sito manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo e l'attività esercitata;

5. svolgere esercizio del commercio ambulante;

6. occupare in maniera permanente lo spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili;

7. montare strutture atte ad accogliere il pubblico, posizionare sedie o panche, coperture, palchi, etc;

8. utilizzare gruppi elettrogeni;

9. svolgere le attività disciplinate dal presente regolamento contemporaneamente e nelle prossimità di eventi, concerti, spettacoli, esposizioni, organizzati da enti pubblici o religiosi o soggetti privati autorizzati dal Comune, comizi elettorali autorizzati dal Comune. In particolare, le esibizioni musicali non possono svolgersi contemporaneamente e nelle prossimità delle manifestazioni in Arena o nei teatri cittadini;

10. impiegare, con qualsiasi modalità e finalità, i minori di anni sedici durante le esibizioni artistiche.

#### ART. 11 bis – ULTERIORI ATTIVITA' VIETATE

1. Gioco delle tre carte, oltre l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente Codice Penale.

2. il mestiere di ciarlatano, nonché le attività che offendono il comune senso del pudore, e comunque tutte le attività già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti.

#### Art. 12 – RESPONSABILITÀ

L'artista di strada, o il maggiorenne che effettua la comunicazione di cui all'art. 10, comma 2-bis, rimane civilmente e/o penalmente responsabile per danni a terzi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada, con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a persone o cose, e nei casi in cui i danni siano conseguenti all'inosservanza delle leggi, delle prescrizioni del presente regolamento e di altri regolamenti comunali, nonché delle elementari norme di sicurezza. E' altresì onere dell'artista assolvere a tutti gli adempimenti in materia di diritti d'autore eventualmente previsti dalla normativa vigente.

#### ART. 13 – CONTROLLI

1. Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e degli altri organi a ciò preposti.

2. I pubblici ufficiali che, nelle attività di controllo, accertino violazioni alle leggi e/o al presente Regolamento, dispongono, altresì la cessazione immediata dell'esibizione.

#### ART. 14 – SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, da parte degli artisti di strada o di chi effettua la comunicazione di cui all'art. 10, comma 2-bis, quando non costituiscano reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva l'applicazione di quanto disposto con provvedimento della Giunta comunale ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981. In caso di terza violazione delle norme del presente regolamento, si potrà applicare all'artista di strada anche la sanzione accessoria consistente nell'inibizione dell'esercizio dell'attività nel territorio del Comune di Verona per un periodo di 3 (tre) mesi a decorrere dalla data di notifica del relativo provvedimento. La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica, altresì, a chi esercita l'arte di strada in presenza di provvedimento di inibizione.

#### ART.15 – DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati l'art. 30, comma 3 e 4 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, approvato con delibera consiliare n. 52 del 16 luglio 2009, e successive modifiche, il cui contenuto si intende recepito ed integrato dalla disciplina contenuta nel presente regolamento, nonché tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il regolamento medesimo, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 2.

2. Nelle more dell'approvazione della delibera di Giunta comunale di cui agli art. 6, comma 1 e 10, comma 1 continuerà a trovare applicazione in via transitoria il regolamento approvato con delibera n. 9 del 13 febbraio 2014.